

# CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DIPARTIMENTO TERRITORIALE DIREZIONE VIABILITA'

Via Cavour n.1, 50129 Firenze

FORNITURA DI N. 2 MACCHINE OPERATRICI "TERNE" DA DESTINARE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - ZONA 1 CON RESTITUZIONE IN PERMUTA DI VEICOLI USATI.

IMPORTO A BASE DI GARA € 241.800,00 (IVA ESCLUSA)

CIG: CPV:

**CAPITOLATO TECNICO** 

Firenze, Luglio 2024

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO
Art. 3 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Art. 4 – REQUISITI IDONEITA' PROFESSIONALE
Art. 5 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
Art. 6 – CONSEGNA
Art. 7 – CESSIONE IN PERMUTA E RITIRO VEICOLO USATO3
Art. 8 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI DI
VALUTAZIONE4
Art. 9 – CARATTERISTICHE TECNICHE
Art. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA' COLLAUDO
Art. 11 – GARANZIA6
Art. 12 – ASSISTENZA6
Art. 13 – INVARIABILITA' DEI PREZZI
Art. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA6
Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 16 – STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Art. 17 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Art. 18 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
Art. 19 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Art. 20 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO D'ESECUZIONE DELL'APPALTO
9
Art. 21 – CESSIONE CONTRATTO E CREDITI – SUBAPPALTO9
Art. 22 – PENALITA': FATTISPECIE E MODALITA D'APPLICAZIONE9
Art. 23 – PAGAMENTO
Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Art. 25 – MODALITA' DELLA RISOLUZIONE E RECESSO
Art. 26 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO11
Art. 27 – VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA
AGGIUDICATARIA11
Art. 28 – CODICE DI COMPORTAMENTO11
Art. 29 – FORO COMPETENTE
Art. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'acquisto da parte della Città Metropolitana di Firenze di n. 2 (due) macchine operatrici del tipo Terne modello rigido;

Le Terne, le attrezzature e gli accessori forniti dovranno essere nuovi, originali e conformi tecnicamente a quelli prodotti e commercializzati al momento dell'appalto, completi in ogni sua parte, completi di ogni altra necessità ed intervento per la completa funzionalità dell'allestimento, comprensivi delle operazioni di collaudo, immatricolazione, trasporto e messa in strada, formazione del personale, corredati di manuali uso e manutenzione in lingua italiana e certificazioni di conformità. Inoltre dovranno essere conformi alle normative vigenti, italiana ed europea, al momento dell'appalto in materia di sicurezza.

# Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

Per la fornitura in questione l'importo a base di gara è fissato in Euro €. 241.800,00 (duecentoquarantunomilaottocento) I.V.A. 22% esclusa.

In conseguenza della tipologia della fornitura non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI), né sono previsti costi per la sicurezza.

## Art. 3 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

## Art. 4 - REQUISITI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi dell' art. 100, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 le imprese concorrenti dovranno essere iscritte, per l'attività inerente l'oggetto della gara, al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale. L'operatore economico di altro Stato Membro dovrà dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023.

# Art. 5 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA / TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, D.Lgs. 36/2023, ai fini di comprovare la solidità economica e finanziaria e tecnica e professionale gli operatori economici dovranno dimostrare di avere realizzato negli esercizi finanziari del triennio precedente a quello di indizione della procedura per l'affidamento del presente appalto, un fatturato globale d'impresa almeno pari all'importo posto a base di gara e di aver eseguito nello stesso periodo forniture di mezzi analoghi a quello oggetto di affidamento (macchine operatrici movimento terra) di importo complessivo pari alla base di gara anche a favore di soggetti privati.

## Art. 6 - CONSEGNA

La Città Metropolitana di Firenze, di seguito denominata anche "Amministrazione", provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione al fornitore prescelto e ad effettuare successivamente l'ordine. La consegna dovrà essere effettuata direttamente presso le sedi dei Centri Operativi della Città metropolitana di Firenze situati in Firenzuola via Roma, 1 e Marradi loc. Filetto.

Le Terne, complete in ogni loro parte, allestite ed attrezzate come da Capitolato, dovranno essere consegnate nei 150 giorni consecutivi dall'ordine, esente da ogni spesa, in porto franco, all'interno dei piazzali dei Centri Operativi, sopra indicati.

Le macchine operatrici, le attrezzature e gli accessori dovranno essere accompagnati dal documento di trasporto dal quale risultino i riferimenti all'ordine (numero, data), il numero dei colli e la tipologia degli articoli.

Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria eventuali danni che il materiale dovesse subire durante il trasporto e le operazioni di scarico/consegna.

## Art. 7 – CESSIONE IN PERMUTA E RITIRO VEICOLI USATI

La Città Metropolitana di Firenze cederà in permuta alla Ditta aggiudicataria, nello stato di fatto e d'uso in cui si troveranno al momento della consegna, i seguenti mezzi:

- Terna Fb100 Targa ADD044;
- Terna Fb100 Targa ACE714;
- Turbina fresaneve FRESIA Targa FI-AF550
- Autovettura Suzuky Samuray targa AY833FD;

I mezzi ceduti in permuta dovranno essere ritirati, a completa cura e spese della Ditta aggiudicataria, presso il centro operativo di Firenzuola della Città Metropolitana di Firenze in Comune di Firenzuola, Via Roma, 1 a seguito di preventivi accordi con il responsabile P.O. Manutenzione Zona1 e comunque non prima della consegna delle due macchine operatrici nuove e non prima del disbrigo positivo delle pratiche di voltura. La Ditta aggiudicataria dovrà intestarsi i veicoli usati ritirati, effettuando le relative pratiche tramite Agenzia ubicata in Provincia di Firenze. In ogni caso tutte le spese relative sono a completo carico della Ditta aggiudicataria, come ogni responsabilità relativa al successivo utilizzo o commercializzazione dei veicoli ceduti.

Nel caso in cui i mezzi non vengano ritirati, trascorsi 30 gg. dalla comunicazione via PEC di autorizzazione al ritiro, gli stessi rientrano nelle disponibilità dell'Amministrazione. Saranno addebitati all'aggiudicatario i costi derivanti dal mancato ritiro.

## L'importo stimato dei mezzi da cedere in permuta è fissato in €. 27.000,00.

L'importo stimato di € 27.000,00 non dovrà avere alcun riferimento IVA, in quanto la cessione di tali beni costituisce attività occasionale per la Città Metropolitana di Firenze che pertanto non emetterà fattura, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.i.

Le Ditte interessate potranno prenderne visione previo appuntamento da fissarsi, tramite e-mail, all'indirizzo strade.zona1@cittametropolitana.fi.it

# Art. 8 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE

La fornitura sarà affidata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 e l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà offerto il prezzo più basso relativo ai mezzi di nuova acquisizione.

#### Art. 9 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:

- Terna 2 assi;
- Motore Diesel 4 cilindri;
- Peso non inferiore a 9.500 kg;
- Bloccaggio differenziale;
- Braccio retroescavatore fisso dotato di blocco idraulico;
- Sistema antibeccheggio;
- N. 2 Benne per retroescavatore da 30 e 60 cm. con denti;
- Benna trapezoidale per retroescavatore con lato inferiore cm. 30 e lato superiore cm. 60;
- Pala caricatrice capacità min. 1 mc. con tagliente e attacco rapido;
- Potenza netta massima non inferiore a 106 cv;
- Conforme alla normativa EU stage V
- Velocità massima 40km/h
- Luci di lavoro alogene;
- Aria condizionata;
- Sedile a sospensione pneumatica con cinture di sicurezza
- Radio bluetooth;
- Girofaro

- Cruscotto con tachimetro;
- Box porta attrezzi;
- Funzione spegnimento automatico del motore;
- Trasmissione automatica;
- Comandi pilotati;
- Valvole di blocco per stabilizzatori;
- Pompa idraulica a portata variabile;
- Valvola di blocco sui cilindri sul braccio di sollevamento della pala caricatrice e valvole di blocco sui cilindri di apertura e chiusura della pala caricatrice;
- Smorzamento della rotazione;
- Pneumatici anteriori e posteriori differenziati;
- Assale anteriore sterzante e posteriore fisso;
- Parafanghi anteriori;
- Manuale operatore in italiano;
- Targhetta CE;
- Omologazione macchina operatrice Italia;
- Porta targa;
- Decalcomanie sicurezza in italiano;
- Zavorra anteriore maggiorata;
- Suole stabilizzatore in gomma;
- Rumorosità in cabina non superiore ai livelli stabiliti dalle norme vigenti;
- Forche pallet con attacco rapido;
- Attacco rapido meccanico retroescavatore;
- Attacco rapido idraulico anteriore pala caricatrice;
- Traslazione idraulica del retroescavatore;
- Accessorio spazzatrice tipo SW2100 o simili compresa di attacco rapido, di ugelli per acqua e serbatoio acqua.

## Formazione del personale

Corso di formazione del personale indicato dalla stazione appaltante (4 persone), da svolgersi nelle modalità minime richieste dalla normativa vigente, con rilascio di dichiarazione nominativa, su carta intestata e sottoscritta dal formatore, attestante la partecipazione alla formazione:

o formazione per Terna, minimo 4 ore, con l'illustrazione delle specifiche di funzionamento, dei dispositivi e sistemi, delle operazioni di buon uso operativo (controlli giornalieri e periodici) ecc.

La formazione del personale dovrà essere tenuta presso il Centro Operativo di Firenzuola Via Roma, 1 – Firenzuola (FI); le date e gli orari di svolgimento dovranno essere concordati con il Responsabile P.O. Manutenzione Zona1.

#### Art. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA' - COLLAUDO

La verifica di conformità della fornitura viene effettuata nel luogo di consegna di cui al precedente art. 6 del presente Capitolato. L'Amministrazione comunicherà al contraente il termine perentorio entro il quale dovranno svolgersi le operazioni di verifica, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs 36/2023. Alle operazioni di verifica l'Impresa può farsi rappresentare da propri incaricati.

Le operazioni di verifica debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'Impresa.

I beni che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove e accertamenti sono a carico dell'impresa, alla quale vengono restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

I verificatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare o rifiutare o dichiarare rivedibili i beni oggetto del collaudo.

Sono rifiutati i beni che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarati rivedibili quelli che presentano difetti di lieve entità, non risultando perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ma possono essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. L'impresa è tenuta a conformare i beni nel termine indicato dall'Amministrazione.

L'assenza alle operazioni di verifica di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i verificatori e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con lettera inviata per PEC (posta elettronica certificata).

L'impresa non può impugnare in alcun modo i risultati della verifica di conformità.

Il regolare collaudo dei beni e la presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per eventuali difetti e imperfezioni, ad ogni effetto.

In assenza dell'impresa o dei suoi incaricati, il verbale relativo, redatto dagli incaricati dell'Amministrazione fa ugualmente stato contro di essa.

#### Art. 11 – GARANZIA

Il periodo di garanzia, che decorre dal giorno del collaudo positivo dei beni, avrà una durata minima di 24 (ventiquattro) mesi, considerando la garanzia stessa scaduta non appena il termine venga raggiunto. Durante tale periodo il fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura, nonché per il ripristino del regolare funzionamento delle attrezzature, entro un termine massimo di tre giorni dalla data di segnalazione dell'eventuale inconveniente; nell'eventualità che il tempo necessario alla riparazione sia superiore a giorni tre, la ditta è tenuta a fornire, in sostituzione di quello in riparazione, altro mezzo identico o con caratteristiche anche superiori. In caso di mancata fornitura del mezzo in sostituzione sarà applicata una penale di € 200,00 al giorno. Gli interventi di riparazione in garanzia dovranno avvenire esclusivamente presso le officine autorizzate dalla casa costruttrice ed indicate come da art. 12 del presente Capitolato.

#### Art. 12 - ASSISTENZA

Le Ditte concorrenti, con riferimento alla marca e modello del mezzo e delle attrezzature offerte, dovranno indicare obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara, minimo n. 1 (uno) officina ufficiale autorizzata dalla casa costruttrice per l'assistenza tecnica delle terne situate ad una distanza stradale non superiore a 70,00 km dal centro operativo di Firenzuola della Città Metropolitana di Firenze posto in Firenzuola (FI) via Roma, 1 .

## Art. 13 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo offerto dovrà tenere conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura e dovrà rimanere invariato per un periodo di gg. 180 a partire dalla data di scadenza del bando.

### Art. 14 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo posto a base d'asta sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente nei modi e nelle forme stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

## Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del

- risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima del perfezionamento contrattuale, una garanzia fideiussoria con le modalità e prescrizioni indicate all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.
- 2. La cauzione definitiva deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che prevedano espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione provinciale e preventivamente comunicate all'impresa affidataria.
- 3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Città Metropolitana di Firenze ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
- 4. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa la città Metropolitana di Firenze opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dalla Città Metropolitana di Firenze, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale.
- Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

#### Art. 16 – STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

- 1. L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare apposito contratto in forma pubblica amministrativa entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva della fornitura.
  - Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
  - il presente capitolato;
  - l'offerta dell'impresa aggiudicataria;
- 2. Un rappresentante dell'impresa è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio dell'Amministrazione nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima, provando la propria legittimazione ed identità.
- 3. Qualora il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con lettera inviata per PEC (posta elettronica certificata) il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
- 4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione della fornitura, consegnata eventualmente nelle more della stipula del contratto, arrechi grave danno alla Città Metropolitana di Firenze, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione alla fornitura e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
- 5. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall'impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate alla medesima.

## Art. 17 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1. L'impresa aggiudicataria è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.
- 2. La Ditta è obbligata al rispetto D.Lgs 81/08 e s.m. e i. con particolare riferimento alla

informazione, formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il fornitore si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

- 3. La fornitura dovrà essere eseguita con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
- 4. Il fornitore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- 5. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente capitolato, determinano la risoluzione del contratto.

## Art. 18 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

- 1. L'offerta economica e la gestione conseguente dell'appalto deve essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
  - dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
  - dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..
- 3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.
- 4. L'impresa aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l'obbligo assoluto:
  - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione;
  - della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
- 5. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi 3 e 4 del presente articolo, accertata dalla Città Metropolitana di Firenze o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Città Metropolitana di Firenze medesima comunica all'impresa e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della fornitura.
- 6. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
- Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
- 8. Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma 5) l'impresa non può opporre eccezione alla Città Metropolitana di Firenze, né ha titolo a risarcimento di danni.
- 9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

## Art. 19 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione

della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

#### Art. 20 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO D'ESECUZIONE DELL'APPALTO

- 1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire dai propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, sulle forniture effettuate, al fine di accertare che la fornitura oggetto del contratto, avvenga nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche di cui al presente capitolato, nonché di eseguire eventuali prove di funzionamento e di accertamento delle qualità dei materiali forniti.
- 2. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità di cui al presente capitolato.
- 3. L'impresa che durante l'esecuzione della fornitura dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
- 4. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
- 5. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

#### Art. 21 - CESSIONE CONTRATTO E CREDITI - SUBAPPALTO

In conformità a quanto disposto dall'art. 119 comma 1 del D.Lgs 36/2023 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Le cessioni di credito sono regolate con le modalità stabilite dall'art.120 comma 12 e dall'art. 6 dell'allegato II.14 del D. Lgs 36/2023.

Per la natura della fornitura, il subappalto non è ammesso nel presente appalto.

### Art. 22 – PENALITA': FATTISPECIE E MODALITA D'APPLICAZIONE

- 1. L'Impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla qualità dei beni da fornire ed ai tempi da osservare per la fornitura (Art. 6 del presente Capitolato) e per gli interventi in garanzia (Art. 11 del presente Capitolato). In caso di ritardo nella consegna, rispetto ai tempi indicati nell'offerta di fornitura, è stabilita una penalità dell'uno per mille del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo, salvo l'accertamento di un maggior danno.
- 2. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Amministrazione. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
- 3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### Art. 23 – PAGAMENTO

I corrispettivi relativi alla fornitura, dopo le verifiche d'uso, saranno posti in pagamento dietro emissione di regolare fattura. In fase di pagamento della fattura, l'importo dei mezzi in permuta pari a € 27.000,00 andrà a diminuire l'importo complessivo della fornitura, comprensivo di IVA.

Il RUP, effettuate le verifiche ed acquisito il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), provvede alla liquidazione della fattura, mediante accredito sul conto corrente indicato dall'appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente. La fattura potrà

essere emessa entro 10 giorni dal collaudo positivo del mezzo.

Il pagamento della fattura avverrà comunque dopo aver completato tutti i controlli previsti dal presente Capitolato, trattenendo dal corrispettivo, se del caso, le penali applicate. Il pagamento rimane sospeso fino alla soluzione positiva di eventuali contestazioni rilevate durante l'esecuzione della fornitura

Il pagamento è soggetto alla verifica di cui al D.M. n. 40 del 18.01.2008 ed agli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

Per la fornitura dovrà essere emessa apposita fattura elettronica intestata a:

Città Metropolitana di Firenze
Via, Cavour, 1 – 50129 Firenze
P.IVA 01709770489
Codice univoco ufficio:
CIG:

#### Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

- 1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- a) quando la Città Metropolitana di Firenze e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; la Città Metropolitana di Firenze incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
- d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
- e) ricorso al subappalto; la Città Metropolitana di Firenze incamera la cauzione definitiva;
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dalla Città Metropolitana di Firenze per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; La Città Metropolitana di Firenze incamera la parte restante della cauzione;
- g) cessione dell'azienda, ove la Città Metropolitana di Firenze decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al presente capitolato; la Città Metropolitana di Firenze incamera la cauzione definitiva;
- i) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
- 2. L'Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento delle forniture effettuate.
- 3. Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

#### Art. 25 - MODALITA' DELLA RISOLUZIONE E RECESSO

- 1. La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.
- 2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC (posta elettronica certificata), indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

 Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme esecuzione della l'Amministrazione intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

#### Art. 26 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO

Nei casi di risoluzione e recesso, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

#### Art. 27 – VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA

- 1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.
- 2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
- 3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, la Città Metropolitana di Firenze continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

#### Art. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di 10 comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codicidicomportamento-e-disciplinari/

#### Art. 29 – FORO COMPETENTE

Quando sorgono contestazioni tra la Città Metropolitana di Firenze e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti contrattuali, il responsabile del procedimento, nel termine di trenta giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del Responsabile del Procedimento, la definizione della controversia spetta al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale.

Il foro competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al contratto della prestazione di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Firenze.

#### Art.30 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'oneri si fa rinvio a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e dal regolamento dei contratti della Provincia.
- 2. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 della stessa legge.

Ai sensi e per	gli effetti	dell'art	. 1341	Codice	Civile	il sottoso	critt	to Leg	gale	rappre	senta	ınte de	lla I	Ditta
							dic	chiara	di	aver	ben	letto,	di	aver
adeguatament	e compres	so e di :	avere	esplicitar	mente	accettato	il	conte	nuto	delle	clau	sole di	cui	agli

articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1	10, 11, 12,13	, 14, 15, 16,	, 17, 18, 19	, 20, 21, 22,	23, 24, 25, 2	6, 27, 28 e 29
del presente capitolato d'one	eri.					

Il RUP

Timbro e Firma Legale Rappresentante dell'Impresa